

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

## PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

La procedura di stabilizzazione riservata al personale a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 519 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), costituisce regolazione speciale in materia di reclutamento e si applica esclusivamente al personale in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 1 comma 519 della 296/2006. Si prescinde, pertanto, dal principio di mobilità di cui all'art. 34 del decreto legislativo 165/2001 e dalla regola sui trasferimenti di cui all'art. 46 del C.C.N.L. .

Sono interessati alla procedura di stabilizzazione:

- ◆ i dipendenti con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Università di Genova alla data dell'01.01.2007 che alla medesima data abbiano maturato il requisito di 3 anni di servizio complessivi, anche non continuativi;
- ◆ i dipendenti con contratto a tempo determinato, non più in servizio presso l'Università di Genova alla data del 1.1.2007, ma che abbiano prestato servizio presso la stessa con contratto a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1.1.2007 (01.01.2002 – 31.12.2006);
- ◆ i dipendenti con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Università di Genova alla data dell'01.01.2007 che conseguano il prescritto requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006;

Detti dipendenti potranno raggiungere il requisito di 3 anni di servizio complessivi, anche non continuativi, sommando periodi di servizio a t.d. prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni e da ultimo presso l'Università di Genova.

I dipendenti devono essere stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

L'analisi della situazione del personale a tempo determinato dell'Università di Genova ha condotto, sulla base dei requisiti previsti dalla norma, all'individuazione delle seguenti tipologie:

1) in servizio all'01.01.2007 da almeno 3 anni, anche non continuativi:

- cat. C area tecnica n. 1
- cat. C area amministrativa n. 7
- per un totale di 8

2) personale non in servizio all'01.01.2007 che ha maturato l'anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'01.01.2007 (01.01.2002 – 31.12.2006):

- cat. C area amministrativa n. 1
- per un totale di 1

3) personale in servizio all'01.01.2007 che consegua l'anzianità di servizio di almeno 3 anni anche non continuativi successivamente all'01.01.2007, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29.09.2006:

- a) requisito conseguito nel 2007
- cat. C area amministrativa n. 3
- cat. D area amministrativa n. 1
- per un totale di 4

b) requisito da conseguire nel 2008 (in virtù di contratti di proroga già stipulati)

- cat. C area amministrativa n. 12
- cat. D area amministrativa n. 2
- cat. D area tecnica n. 1
- per un totale di 15

\* n. 1 ulteriore contratto in corso di proroga cat. C area amministrativa

c) requisito da conseguire nel 2009 (in virtù di contratti di proroga già stipulati)

- cat. C area amministrativa n. 1
- cat. D area amministrativa n. 1
- per un totale di 2

L'analisi è stata effettuata tenendo conto esclusivamente dei contratti a tempo determinato attivati per far fronte ad esigenze permanenti dell'amministrazione: non sono stati quindi presi in considerazione i periodi lavorativi relativi ad esigenze straordinarie, a sostituzioni di personale assente per maternità o malattia e a progetti di ricerca.

Non si è tenuto conto, inoltre, del personale a tempo determinato appartenente alla categoria B, in quanto, per consolidato orientamento, da diversi anni questa Amministrazione non effettua assunzioni di personale a tempo indeterminato appartenente a tale categoria, ad esclusione delle procedure adottate in applicazione della Legge 68/99 (assunzione disabili).

Si segnala, infine, che n. 18 dipendenti hanno stipulato il primo contratto con decorrenza anteriore al 29.9.2006 ed hanno in corso contratti che tuttavia non li portano a raggiungere il requisito dei tre anni. Detto requisito potrà essere raggiunto:

- con la proroga od il rinnovo dei contratti in corso, che potrà avvenire nella quasi totalità dei casi al più presto nel corso del 2008;
- con la presenza di ulteriori periodi lavorativi svolti presso altre Pubbliche amministrazioni, dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione.

Poiché la proroga od il rinnovo dei contratti è subordinato a) all'interesse concreto dell'Amministrazione allo svolgimento dell'attività strettamente correlato alla disponibilità delle risorse finanziarie e b) all'immutabilità del quadro legislativo di riferimento (la lettura del d.d.l. finanziaria 2008 evidenzia, tuttavia, importanti novità in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile), sarà cura di questi Uffici tenere costantemente monitorate ciascuna di queste situazioni.

In ogni caso, si ritiene sin d'ora che la tipologia di personale sopra indicata, tenuto conto della natura derogatoria della norma, sia anch'essa da considerare destinataria delle procedure di stabilizzazione.

## PRIORITA' NELLA STABILIZZAZIONE

1 - Sono stabilizzati in primo luogo i dipendenti che abbiano maturato il requisito di 3 anni di servizio complessivi presso l'Università degli Studi di Genova;

2 - In secondo luogo sono stabilizzati i dipendenti che abbiano raggiunto il predetto requisito, sommando periodi svolti presso altre Pubbliche amministrazioni e da ultimo presso l'Università di Genova;

3- Saranno stabilizzati infine, successivamente alla scadenza del triennio, i dipendenti che matureranno il predetto requisito di servizio in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006.

Nelle more delle procedure di stabilizzazione, essi saranno mantenuti in servizio stabile dalla data di maturazione del triennio sino alla data di stipula del contratto a tempo indeterminato.

## REGOLE DI STABILIZZAZIONE

La stabilizzazione avverrà nella categoria ed area funzionale individuata in stretta coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale dell'Amministrazione.

Per il personale che raggiunge il requisito di 3 anni di anzianità presso l'Università di Genova sommando periodi svolti presso altre pubbliche Amministrazioni, si farà esclusivo riferimento alle tipologie lavorative riconducibili alla categoria per la quale si procede alla stabilizzazione.

## ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

La presente procedura deve essere avviata in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo e nell'ambito delle risorse stanziare a tal fine in bilancio.

Per questo motivo, ricordando i principi delle deliberazioni degli Organi di governo nelle sedute del 21 e del 22 maggio 2007 in materia di reclutamento a tempo indeterminato mediante finanziamento delle strutture didattico- scientifiche, viene richiesta la partecipazione finanziaria delle strutture in cui il personale da stabilizzare presta servizio con rapporto a tempo determinato.

La struttura dovrà garantire il finanziamento del posto per 6 anni: trascorso detto periodo, se alla struttura è stato attribuito un posto in sede di programmazione, il dipendente viene assegnato alla struttura ed il costo grava sul bilancio dell'Ateneo; se invece la struttura non risulti beneficiaria di posti in due programmazioni triennali successive, il dipendente entrerà a far parte delle risorse umane di Ateneo.

La partecipazione finanziaria della struttura alla procedura di stabilizzazione avviene in deroga ai limiti percentuali dei posti programmati previsti per il normale reclutamento mediante finanziamento.

L'avvio delle procedure di stabilizzazione avverrà successivamente all'utilizzazione della graduatoria di cui al DDA 1615 del 14.12.2005, prevista entro il 31.12.2007, in quanto parte del personale interessato alla stabilizzazione risulta utilmente collocato nella predetta graduatoria (n. 19 unità).

Il personale che presenta domanda secondo i termini e le modalità previste dall'avviso pubblico, viene collocato in graduatorie distinte per categoria ed area funzionale sulla base dell'anzianità di servizio.

Alla graduatoria di stabilizzazione non si applicano le disposizioni di legge sulla validità prevista per le normali graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

La stabilizzazione avverrà mediante stipula di un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del C.C.N.L. vigente dei dipendenti del comparto università .

L'assegnazione del personale alla struttura organizzativa avviene con provvedimento del D.A.

Il personale stabilizzato è soggetto al periodo di prova della durata di 3 mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L.

Decorso tale periodo, senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.

Un primo avviso viene emanato dal D.A. entro il 31.01.2008 e riguarderà il personale che ha maturato i requisiti previsti entro la data di scadenza di presentazione delle domande (12 unità).

Con avvisi successivi si darà avvio alla stabilizzazione del personale che maturerà il requisito dei 3 anni compatibilmente con la programmazione del fabbisogno di personale e le risorse finanziarie a disposizione:

entro il 31.01.2009 (8 unità)

entro il 31.01.2010 (10 unità).

Gli Uffici stanno elaborando una proposta di normativa delle procedure di stabilizzazione nonché una bozza di avviso di attivazione delle medesime.